

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3307

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, CASATI, AIARDI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, AZZARO, BALESTRACCI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BIAFORA, BIANCHI, BIANCHINI, BINETTI, BISAGNO, BONFERRONI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BORTOLAMI, BORTOLANI, BRUNETTO, CACCIA, CARRUS, CASINI CARLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIAFFI, COLONI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, FIORI, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, LAMORTE, LIA, LOIERO, LUCCHESI, LUSETTI, MATULLI, MAZZUCONI, MELELEO, MENSORIO, MICHELI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PICCOLI, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RICCIUTI, RIGGIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, SAPIENZA, SARETTA, SANTONASTASO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, VAIRO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 27 ottobre 1988

Riconoscimento legale delle scuole per assistenti sociali e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concenente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, inteso ad attribuire valore abilitante al diploma di assistente sociale.

In attuazione poi dell'articolo 3 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, il Ministero della pubblica istruzione ha adottato il decreto 30 aprile 1985, recante nome per il riordino delle scuole a fini speciali universitarie per assistenti sociali.

È da valutare positivamente la duplice iniziativa intesa a garantire da un lato la serietà della formazione dell'assistente so-

ciali e dall'altro una precisa modalità per l'esercizio della professione con l'indubbio vantaggio di chi fruisce delle prestazioni ed anche di chi è chiamato ad erogarle. Ma — per deciderne la soluzione — devono oggi essere anche valutati attentamente i seri problemi creati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987.

Innanzitutto, comportano conseguenze veramente preoccupanti sia l'applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 nel quale si stabilisce che l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale è il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, sia il mantenimento — previsto dal successivo articolo 6 — delle esistenti scuole per assistenti sociali limitatamente al periodo necessario per il conseguimento degli studi da parte degli allievi già iscritti.

Così, ora, con l'inizio dell'anno scolastico 1988-89, viene a cessare il primo anno di studi presso tutte le scuole per assistenti sociali gestite da enti o da privati, comprese quelle che rientrano nell'articolo 6 alle quali è concesso solo di proseguire l'attività formativa limitatamente al periodo necessario per il conseguimento degli studi da parte degli allievi già iscritti.

Ne risulta che corsi completi si avranno, per tutto il territorio nazionale, esclusivamente nelle sette scuole dirette a fini speciali universitarie e indicate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 e funzionanti presso le università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, « La Sapienza » di Roma e l'istituto pareggiato « Maria SS. Assunta » di Roma.

La prima osservazione che emerge da questa situazione è che con la normativa introdotta dal più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 viene di fatto negata una pluralità di presenze nel campo della formazione di assistenti sociali, costringendo a cessare la loro attività anche le 96 scuole che ai sensi dell'articolo 6 sono state considerate dal Ministero della pubblica istruzione idonee a garantire il passaggio

dal precedente al nuovo ordinamento e quindi oggi attive, limitatamente però al periodo necessario per il conseguimento degli studi da parte degli allievi già iscritti. Vien così di fatto sancita la esclusiva formazione pubblica degli assistenti sociali pur in presenza di scuole riconosciute idonee, sia pure in via transitoria, per disponibilità di attrezzature, personale e mezzi.

Va altresì rilevato che le sette scuole dirette a fini speciali universitarie funzionanti, sono tutte dislocate nella zona centrale del territorio nazionale né si ha notizia che nuove scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali siano state aperte o siano in fase di apertura presso altre università al fine di sopperire al venir meno dell'attività finora svolta dalle scuole private.

Viene così a crearsi un vero e proprio vuoto di attività formativa nei confronti di una professione della quale è superfluo evidenziare l'importanza in particolare nel campo dell'assistenza e della sanità. Varie leggi nazionali e regionali confermano ed evidenziano infatti i compiti complessi e impegnativi che gli assistenti sociali sono chiamati a svolgere nell'ambito delle strutture socio-assistenziali e sanitarie.

La finalità del decreto doveva essere quella di mettere ordine in un settore molto caotico. Le scuole, nella quasi totalità a gestione privata, mancavano di una omogeneità sia per quanto concerne la durata, sia per quanto riguarda il programma degli studi. C'era inoltre un proliferare di scuole non tutte caratterizzate da serietà. Se quindi era allora giusto adottare norme per mettere ordine in un settore molto caotico, non si può considerare soddisfacente la situazione che si è venuta a creare dal momento che solo sette istituti a carattere universitario possono rilasciare diplomi giuridicamente validi, istituti concentrati, per la loro ubicazione, in pochissime regioni del territorio nazionale.

Si viene infatti a determinare una situazione di disparità di trattamento nei

confronti dei giovani che provengono dalle regioni prive di istituti: essi dovrebbero superare gravi disagi per il raggiungimento delle sedi universitarie. Ma quello che appare più grave è l'insufficiente capienza degli istituti stessi rispetto alla richiesta di frequenza.

Tutte queste ragioni richiedono che si modifichi il decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 nel senso di prevedere il riconoscimento legale di scuole per assistenti sociali gestite da enti o privati, definendo nel contempo una seria ed attenta valutazione dei requisiti che esse devono avere per garantire la validità dei risultati formativi.

Altri problemi sono emersi per quanto concerne l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 relativi alle modalità per l'attribuzione del valore abilitante ai diplomi conseguiti in precedenza presso scuole gestite da enti o istituzioni pubbliche e private.

Va ricordato che l'articolo 4 ha riconosciuto valore abilitante al diploma posseduto da « coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni ».

Appare evidente la discriminazione che viene fatta innanzitutto tra operatori di ruolo e operatori non di ruolo, e poi tra operatori alle dipendenze dello Stato e di amministrazioni pubbliche e altri operatori che prestano servizio presso enti o istituzioni private. Il contrasto è tanto più evidente se si considera che la valutazione degli operatori viene effettuata non sulla base della formazione ricevuta, ma in rapporto alla posizione lavorativa, alimentando così un trattamento discriminatorio a danno di chi lavora presso strutture private.

Si deve pensare che la *ratio* della norma fosse quella di dare validità al diploma in relazione all'esperienza acqui-

sita nella prestazione del servizio di assistenza sociale. Se così è, non si vede perché non si debba prendere in considerazione l'esperienza maturata in un rapporto di impiego reale anche se giuridicamente precario o avuto presso istituzioni non pubbliche.

Con la presente proposta di legge si intende modificare quindi anche l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 per rendere possibile, ai fini del riconoscimento del titolo, la valutazione sia del servizio prestato sulla base di un rapporto di impiego non di ruolo, sia del servizio prestato presso istituzioni o enti privati.

Emerge infine la necessità di modificare l'articolo 5 del sopracitato decreto del dal Presidente della Repubblica nel quale sono previste le modalità per il riconoscimento del diploma di assistente sociale posseduto da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4. In quell'articolo si prevede una procedura di convalida presso le scuole dirette a fini speciali universitarie. La convalida dovrebbe avvenire entro il 1990.

Va rilevato che i sette istituti riconosciuti dovrebbero sopportare l'onere di un numero di convalide valutate intorno alle diecimila unità. Per questo si rende necessario proporre una proroga di un ulteriore anno, prevedendo altresì che analoga facoltà di convalida venga riconosciuta alle scuole per assistenti sociali dichiarate idonee ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, limitatamente ai diplomi da esse precedentemente rilasciati. Si rende altresì necessario prevedere che la « discussione di una tesi » prevista dal comma 1 dell'articolo 5 ai fini della convalida del titolo debba intendersi nel senso della discussione della stessa tesi già presentata e discussa per il conseguimento del titolo di assistente sociale.

La professione dell'assistente sociale è molto richiesta ai vari livelli, dal socio-sanitario all'assistenziale, e ciò anche per

l'ampliarsi degli interventi oggi in atto o in programma per il settore dell'assistenza. Occorre veramente che il legislatore intervenga per modificare la situazione attuale che non incoraggia certo i giovani a prepararsi alla professione di assistente sociale e a conseguire il diploma.

Ci si augura infine che la presente proposta di legge venga presa in esame ed approvata con la massima ed urgente attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le scuole per assistenti sociali gestite da enti o da privati possono essere riconosciute legalmente con decreto del Presidente della Repubblica a condizione che si attengano alle disposizioni della presente legge. Ottenuto il riconoscimento legale, sono considerate scuole di grado universitario e sono dotate di personalità giuridica.

2. I diplomi rilasciati dalle scuole per assistenti sociali legalmente riconosciute sono equiparati ai diplomi conseguiti presso le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali ed hanno conseguentemente valore abilitante ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

ART. 2.

1. Le scuole per assistenti sociali legalmente riconosciute ai sensi della presente legge, sono giuridicamente abilitate alla convalida dei titoli rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, con le modalità di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

2. Per la convalida del titolo, viene discussa la stessa tesi presentata ed oggetto di discussione al conseguimento del titolo da convalidare.

ART. 3.

1. Enti e privati che gestiscono o istituiscono scuole per assistenti sociali delle quali intendono chiedere il riconoscimento legale, devono presentare al Ministro della pubblica istruzione apposita domanda corredata dello statuto, di cui

al comma 2, del piano finanziario della scuola stessa e di una relazione dalla quale emerga il possesso dei mezzi tecnici e didattici nonché del personale necessario a garantire il raggiungimento dei fini che la scuola si propone.

2. Lo statuto della scuola deve prevedere la denominazione del diploma, i requisiti per l'ammissione al corso di studi, l'ordinamento degli studi, il numero massimo delle iscrizioni nel rispetto delle esigenze emergenti dalla programmazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio.

3. Lo statuto della scuola deve altresì prevedere le norme relative alla gestione della scuola e alla nomina del direttore e del personale docente, che deve essere munito della adeguata qualificazione professionale, nonché le norme relative al funzionamento del consiglio della scuola che deve avere le attribuzioni didattiche previste per i consigli delle scuole dirette a fini speciali universitarie.

ART. 4.

1. Il riconoscimento della scuola per assistenti sociali e l'approvazione del relativo statuto avviene mediante decreto adottato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, che deve acquisire il parere del Consiglio universitario nazionale.

ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione esercita, in conformità alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la vigilanza sulle scuole per assistenti sociali, riconosciute ai sensi della presente legge.

ART. 6.

1. Le scuole per assistenti sociali, dichiarate idonee ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, che intendono ottenere il riconoscimento, devono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 7.

1. In prima applicazione della legge e in via transitoria è riconosciuta di diritto efficacia giuridica al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge possano dimostrare di aver prestato servizio per almeno un quinquennio, nell'esercizio effettivo della professione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, presso amministrazioni pubbliche o enti e istituzioni private.